
Regolamento 28 maggio 2019, n. 25/R

Disposizioni transitorie per gli stabilimenti balneari. Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 7 agosto 2018, n. 47 (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 “Testo unico del sistema turistico regionale”)

(Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 31.05.2019)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 Disposizioni transitorie per gli stabilimenti balneari. Modifiche all’articolo 64 del d.p.g.r. 47/R/2018

Art. 2 Entrata in vigore

Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento

PREAMBOLO

Visto l’articolo 117, comma sesto della Costituzione;

Visto l’articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 7 agosto 2018, n. 47 (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 “Testo unico del sistema turistico regionale”);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 546 del 23 aprile 2019, di approvazione in via preliminare della proposta di regolamento ai fini dell’acquisizione, ai sensi dell’articolo 42 dello Statuto regionale, del parere della competente Commissione consiliare;

Visto il parere favorevole della seconda commissione consiliare, espresso nella seduta del 7 maggio 2019;

Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 maggio 2019, n. 661;

Considerato quanto segue:

1. l’articolo 64, comma 4 del d.p.g.r. 47/R/2018 prevede che le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari esistenti si adeguino a quanto disposto dal medesimo d.p.g.r. entro il 31 marzo 2019, salvo i casi di comprovata impossibilità tecnica;

2. il Consiglio regionale ha approvato la mozione n. 1673 del 27 febbraio 2019, con la quale – in considerazione dei danni patiti dagli stabilimenti balneari toscani a causa degli eventi meteorici dell’ottobre e novembre 2018 - impegna la Giunta a modificare il citato comma 4, prorogando di un anno la data entro la quale gli stabilimenti balneari si devono conformare a quanto disposto dal regolamento;

3. è opportuno dare attuazione a quanto auspicato nella mozione n.1673/2019, differendo di un

anno il termine del 31 marzo 2019, ad eccezione dell'adeguamento a quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 52 del d.p.g.r., per il quale il differimento del termine è al 15 giugno 2019, in quanto l'adeguamento a tali disposizioni non comporta interventi di carattere strutturale;

4. in considerazione dell'imminente avvio della stagione balneare è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

5. di accogliere il parere della seconda commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo;

Si approva il presente regolamento:

Art. 1

Disposizioni transitorie per gli stabilimenti balneari. Modifiche all'articolo 64 del d.p.g.r. 47/R/2018

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Giunta regionale 7 agosto 2018, n. 47 (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 "Testo unico del sistema turistico regionale") è aggiunto il seguente:

" 4 bis. Per gli stabilimenti balneari il termine di cui al comma 4 è differito al 31 marzo 2020, fatta eccezione per l'adeguamento a quanto previsto dall'articolo 52, commi 3 e 4, che deve avvenire entro il 15 giugno 2019. "

Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.